

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5766 R	17 maggio 2006	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 14 marzo 2006 concernente la modifica degli art. 6, 8, 10, 12, 16 e 43 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammi- feri e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC)

PREMESSA

I sei articoli che il messaggio ci invita ad approvare sono dovuti principalmente alla motivazione che, dopo oltre 15 anni dall'entrata in vigore di questa legge datata 11 dicembre 1990, gli stessi erano da modificare.

Il messaggio, del marzo di questo anno, sollecitava la Commissione ad una certa urgenza, un'urgenza che è stata accettata solo ed esclusivamente poiché era doveroso dare una decisione politica al cambiamento della data di apertura per la caccia alta (dall'attuale 7/23 settembre al 1/20 settembre) che comporta, per buona parte delle persone appassionate a questa pratica, che non hanno la possibilità di una decisione autonoma in campo operativo, il sapere della decisione parlamentare con almeno tre mesi prima dell'apertura.

La maggioranza della Commissione della legislazione, del resto, non è d'accordo con il modo di operare di questa Amministrazione che sollecita una politica di milizia ad ovviare ai ritardi causati dalla propria negligenza.

ANALISI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La Legge a suo tempo concordata tra le diverse associazioni (cacciatori, ambientalisti, protezionisti), dopo quindici anni esige qualche modifica.

Non si tratta di cambiare la Legge, ma di introdurre dei concetti per mantenerla al passo con i tempi. I punti salienti del messaggio governativo sono quattro (pur toccando e modificando gli articoli 6, 8, 10, 12, 16 e 43. In sostanza:

1. abbassamento dell'età per staccare la prima patente;
2. adeguamento della tassa per la patente di caccia alta;
3. cambiamento della data d'inizio per la caccia alta;
4. modifica dell'art. 43 - ritiro della patente.

Osservazioni al punto 1

Abbassamento dell'età per staccare la patente

La Legge in vigore permette di accedere alla prima patente di caccia a 19 anni, fermo restando l'adempire una serie di requisiti, il superare diversi esami attitudinali e il dimostrare:

1. la conoscenza delle leggi inerenti alla pratica della caccia e che riguardano la conoscenza delle armi e del loro uso.
2. La conoscenza della selvaggina, in particolare delle abitudini, dell'habitat, della vita biologica della specie che ci si appresta a cacciare, al fine di stabilire con la massima sicurezza le specie cacciabili da quelle protette.
3. La conoscenza delle armi e la perfetta dimestichezza con le stesse ed un'adeguata abilità nel tiro a bersagli fissi e mobili.
4. Inoltre è prevista (obbligatorio durante i primi due anni di "apprendistato", facoltativo in seguito) la collaborazione con i guardacaccia al fine di ricreare o creare zone adatte per la selvaggina con riserve di fieno da utilizzare durante le stagioni invernali particolarmente difficili.

Queste conoscenze ed attività richiedono tempi lunghi e solo coloro che sono veramente appassionati sono in grado di superare le giuste difficoltà che questa legge impone.

La modifica che ci prestiamo ad attuare prevede l'iscrizione alle lezioni per svolgere la pratica della caccia all'età di sedici anni contro l'attuale limite di diciassette anni.

È da ritenersi una proposta del tutto ragionevole in quanto si permetterebbe all' "apprendista cacciatore" di ottenere il suo primo libretto a 18 anni, un'età in cui si diventa cittadini a tutti gli effetti, che permette al cittadino di eleggere e di essere eletto.

La modifica richiesta è ritenuta logica e ragionevole.

Osservazioni al punto 2

Adeguamento della tassa per la patente di caccia alta

Dal 1990 ad oggi il tasso di rincaro è stato di circa il 25%, di conseguenza pare appropriato l'aumento richiesto da inserire nella legge. Si è voluta inserire nella Legge, con la concordanza di tutti (cacciatori, Dipartimento, ambientalisti) la tassa per fare in modo che qualsiasi cambiamento della stessa possa essere discusso nei vari gremi consultivi e decisionali.

Questo aumento non è stato contestato anche perché la caccia alta in Ticino è notoriamente conveniente.

Questa modifica, pur nel suo piccolo, porterà ad un aumento delle entrate per il Cantone di circa 200'000.- franchi l'anno.

Osservazioni al punto 3

Cambiamento della data d'inizio per la caccia alta

Dal cambiamento della data d'inizio per la caccia alta viene l'urgenza di trattare questo messaggio in tempi brevi per permettere, trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, l'effettiva entrata in vigore di questa modifica, permettendo, come scritto in precedenza, a coloro che hanno un lavoro dipendente, di programmare la propria disponibilità per questa data che, per gli appassionati, è importante.

Cambia la data di apertura della caccia, ma non cambia la durata della stessa in quanto se prima la caccia alta, al camoscio e al capriolo, era svolta dal 7 al 23 settembre ora il periodo viene solo anticipato dal 1° al 17 settembre, mentre rimane possibile, fino al 20 settembre, la caccia alta al cervo e al cinghiale.

Questa modifica permette inoltre di allontanarsi dalla fase procreativa delle specie soggette a cattura e viene favorita una certa pressione venatoria al cervo ed al cinghiale, specie, specialmente questa ultima, causa di rilevanti danni alle colture e diminuirà la necessità di intensificare la caccia dicembrina al cervo. Al tempo stesso ci si adeguerà ai tempi di

cacciagione previsti nei Grigioni, che ha anticipato il periodo di caccia dal 9 al 1° settembre, in considerazione che esiste trasmigrazione di selvaggina con il nostro Cantone.

Osservazioni al punto 4

Modifica art. 43 - Ritiro della patente

Una lunga corrispondenza elettronica tra i responsabili della FCTI e i dirigenti dell'ufficio caccia e pesca dimostra, se ancora ce ne fosse stato bisogno, la necessità di dialogo.

L'Ufficio caccia e pesca voleva inserire in questa legge una forma legislativa che permettesse la possibilità di intervenire con questa sanzione con una spiccata autonomia.

Per contro la FCTI, forte delle decisioni dell'autorità di ricorso (TRAM) chiedeva che questa versione non fosse introdotta. Negli anni passati molte di queste scelte senza base legali sono state annullate dai vari tribunali ed oggi esiste un'ampia giurisprudenza che non può essere ignorata.

Dopo un incontro con i responsabili legali della FCTI e contatti con i responsabili dell'Ufficio caccia e pesca cantonale, è stata concordata la proposta del messaggio che viene accettata integralmente dalle parti.

L'accettazione dell'art. 43 nella sua integrità, come definito dal messaggio, concordata con il legale del Dipartimento del territorio, l'Ufficio caccia e pesca e la FCTI, è subordinata all'inserimento nel rapporto del messaggio no. 5766 delle seguenti osservazioni, che trascrivo integralmente e che dovrebbero esplicitare la volontà del legislatore:

*Il Consiglio di Stato intende modificare l'art. 43 LCC, relativo al ritiro della patente, al fine di adeguare la norma al nuovo art. 32 cpv. 3 lett. D, adottato il 22 giugno 2004 su esortazione del TRAM (sentenza del 10 novembre 2003, inc. n. 52.2003.256 in re F), entrato in vigore il 1° settembre 2004 e concernente il ritiro immediato della patente di caccia. La predetta novella legislativa prevede che gli agenti della caccia ritirino, seduta stante, la patente a chi, colto in flagranza o in quasi flagranza (art. 99 CPP), abbia commesso o tentato di commettere, quale autore, istigatore o complice, un reato all'art. 20 LCP o **una violazione particolarmente grave della legislazione cantonale.***

*L'art. 20 LCP (Legge federale sulla caccia) impone al Giudice (la disposizione non è potestativa: cfr. DTF 129IV 296) di pronunciare la privazione del diritto di cacciare da uno sino a dieci anni nei confronti di chi uccide o ferisce gravemente una persona durante l'esercizio della caccia, oppure chi intenzionalmente (l'eventuale dolo è sufficiente cfr. DTF 129 IV 296) commette o tenta di commettere un delitto venatorio di cui all'art. 17 LCP. Questa ultima disposizione elenca esaustivamente le fattispecie che configurano un delitto e per le quali è prevista la detenzione sino ad un anno e la multa sino a franchi 40'000.- (quarantamila - art. 50 CPS). **Se nei casi indicati all'art. 17 cpv. 1 LCP l'autore agisce per negligenza la pena è la multa, si tratta pertanto di contravvenzioni che non implicano la privazione del diritto di cacciare.** L'art. 18 LCP elenca invece i casi considerati contravvenzioni per le quali è comminata la pena dell'arresto o della multa fino a franchi 20'000.- (ventimila). I Cantoni non sono abilitati a prevedere dei delitti (cfr. messaggio CF sulla LCP, in FF 1983 II 1169 p. 1190; art. 335 CPS), mentre lo sono per reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP).*

*L'art. 43 LCC non stabilisce quali siano le infrazioni gravi che potrebbero comportare il ritiro della patente. Nel rapporto n. 5524R del 9 giugno 2004 della Commissione della Legislazione inerente alla modifica dell'art. 32 LCC, **già erano stati enumerati a titolo esemplificativo quali fossero le violazioni gravi, ovvero il trasferimento di capi di selvaggina, l'esercizio della caccia in bandita, l'uccisione volontaria di uccelli protetti, la caccia in giorno di chiusura e la caccia nottetempo (rapporto pag. 5).** In massima*

parte sono reati sanzionati dall'art. 17 LCP come delitti. Pertanto sono gravi, suscettibili ad indurre l'autorità giudicante a pronunciare il ritiro della patente ai sensi dell'art. 43 LCC, **quei comportamenti intenzionali non previsti dalla Legge federale che sono - parole del Consiglio Federale nel messaggio menzionato a pag. 1188 - "Particolarmente ripugnanti"**. La maggior parte dei cantoni, con il sistema a patente, prevede ad esempio la pena accessoria del ritiro per l'abbandono intenzionale della selvaggina abbattuta, ciò che può in effetti, rappresentare grave dispregio nei confronti della selvaggina.

Va di conseguenza relativizzata la lista proposta dal Consiglio di Stato nel messaggio. Intanto perché trattasi di infrazioni in parte già previste dall'art. 17 LCP come delitti (ad esempio caccia all'interno di bandite e l'uso di armi vietate, con riferimento, questa ultima, all'art. 1 OCP), oppure all'art. 18 LCP come contravvenzioni quali ad esempio l'obbligo di esibire i documenti agli organi di sorveglianza: peraltro illeciti per i quali nemmeno il diritto federale prevede la privazione del diritto di cacciare (se compiuti per negligenza nel caso dell'art. 17 LCP. Altri comportamenti, come l'opposizione ad un atto di un organo della polizia della caccia, deve essere giudicato in base al codice penale per impedimento ad atti dell'autorità (cfr. art. 286 CPS, che prevede, come pena massima, la detenzione). A tal riguardo il Cantone non può neppure legiferare.

Per farla breve, non si è voluto inserire nella legge la lista delle infrazioni gravi poiché, come del resto sostiene il messaggio, si vuole lasciare al libero apprezzamento dell'autorità giudicante valutare la gravità del caso. Come l'UCP ha concordato con la FCTI nel 2005 le infrazioni verranno disaminate caso per caso, tenendo debitamente conto di tutte le circostanze concrete (cfr. Direttiva UCP allegata al regolamento 2005) segnatamente del grado di colpa (negligenza, intenzione, eventuale dolo ecc.), della mancanza di scrupoli, delle circostanze personali, del principio della proporzionalità e via dicendo. Valgono naturalmente, pertanto anche per l'autorità amministrativa, i principi assodati del diritto svizzero in materia di commisurazione della pena (art. 63 e segg. CPS).

Ciò detto appare pacifico che non ci può essere nessuna schematicità: il cacciare fuori orario non deve necessariamente comportare il ritiro della patente. **Un conto è cacciare cinque minuti dopo la chiusura della caccia, un altro è cacciare un'ora dopo a notte fonda provvisti, magari, di mezzi ausiliari proibiti.** Lo stesso per l'uso di armi vietate: **una cosa è cacciare con un fucile automatico, un'altra cacciare con il bloccaggio del caricatore leggermente difettoso.** Anche per la mancata iscrizione sul foglio di controllo l'autorità giudicante dovrà tenere conto delle circostanze. La mancata iscrizione per l'abbattimento di un capo proibito viene ovviamente assorbita dall'atto illecito, **mentre il problema si pone per la mancata iscrizione di un capo autorizzato che può avvenire per negligenza (caso di regola non grave, vedasi semplice dimenticanza) oppure per intenzione al fine di trafugare un capo oltre il consentito, caso di principio grave.**

Per quanto attiene alle infrazioni reiterate che possano giustificare il ritiro della patente si rileva che l'art. 43 LCC in vigore, stabilisce una lista esauriente di disposizioni che, se violate reiteratamente, potrebbero comportarne il ritiro. **Lo scopo di togliere questa lista è quello di ampliare il ventaglio di infrazioni non gravi e di permettere all'autorità giudicante di valutare di caso in caso la pena da comminare al recidivo, incorreggibile e che non dà alcun segno di prognosi favorevole per il futuro.** Il principio della proporzionalità impone all'autorità di procedere gradualmente dopo che l'interessato ha già compiuto più infrazioni (non gravi), in particolare con l'ammonimento del ritiro alla prossima infrazione, con la condanna al ritiro della patente sospesa con la condizionale (cfr. DTF 129 già citata) ed infine con il ritiro effettivo per un anno.

In considerazione di quanto sopra osservato e trascritto, il relatore invita la Commissione della legislazione ad approvare l'art. 43 della Legge sulla caccia come proposto nel messaggio.

CONCLUSIONI

Confermando, come specificato dal messaggio, che le modifiche proposte non comporteranno un aumento della spesa per il Cantone, ma un beneficio finanziario per circa 200'000.- franchi, considerando che questo rapporto è frutto di una stretta collaborazione tra le parti interessate, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare la modifica degli articoli 6, 8, 10, 12, 16 e 43 della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990, così come esposti e senza alcuna modifica.

Per la Commissione della legislazione:

Rodolfo Pantani, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli (con riserva) - Bobbià -

Carobbio W. (con riserva) - Dafond - Fiori -

Genazzi - Ghisletta D. (con riserva) - Jelmini -

Mellini - Menghetti - Pedrazzini - Quadri - Vitta